



Alla c.a. ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c. ARPAT – Settore VIA /VAS

Comune di Piancastagnaio

REGIONE TOSCANA

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale

Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto di ampliamento funzionale del parcheggio esistente a servizio della sede AGE di Piancastagnaio mediante riqualificazione della ex stazione termica di Floramiata, in Strada Comunale delle Vigne, nel Comune di Piancastagnaio (SI). Proponente Enel Green Power Italia S.r.l. Nota di risposta.

Con nota del 14/12/2022 (Prot. 0484750) il proponente Enel Green Power Italia S.r.l. ha richiesto al Settore VIA-VAS scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto relativo all' "Ampliamento funzionale del parcheggio esistente a servizio della sede AGE di Piancastagnaio mediante riqualificazione della ex stazione termica di Floramiata", in Strada Comunale delle Vigne, nel Comune di Piancastagnaio (SI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 20 gennaio 1994, è stata confermata e ripermetrata ai sensi dell'art. 69 del DPR 395/91, la Concessione di Coltivazione di risorse geotermiche denominato "Piancastagnaio". Successivamente è stata autorizzata la variazione al programma dei lavori della stessa concessione, tramite autorizzazione unica a seguito di pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla delibera di giunta regionale n. 229 del 11/04/2011 con oggetto "Riassetto dell'area geotermica di Piancastagnaio". La variazione al programma dei lavori prevedeva anche la realizzazione di alcuni interventi volti alla gestione ottimale della risorsa al fine di mantenere in esercizio le tre centrali in Piancastagnaio (PC/3, PC/4, PC/5) senza incrementi di potenza installata.

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 21/09/2022 è costituita da:

- Relazione tecnica ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, denominata "Ampliamento funzionale del parcheggio esistente a servizio della sede AGE di Piancastagnaio mediante riqualificazione della ex stazione termica di Floramiata – Comune di Piancastagnaio (SI) –", (n. GRE.EEC.R.25.IT.G.09034.00.132.00).

Con riguardo alla concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Piancastagnaio" si dà atto che è stata conferita alla Società ENEL S.p.A. (ora Enel Green Power Italia S.r.l) con D.M. del 20/01/1994.

Si prende atto che dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.



L'area oggetto di intervento, ricadente su terreni attualmente di proprietà di Enel Green Power Italia S.r.l., è ubicata lungo la Strada Comunale delle Vigne nel Comune di Piancastagnaio (SI), in corrispondenza della ex stazione termica dismessa denominata Floramiata ed adiacente alla locale sede AGE di Enel Green Power Srl. Le opere previste si inseriscono in un'area già antropizzata, a ridotto potenziale ecologico, ed occupata dagli impianti della stazione dismessa, comprensiva dei manufatti connessi al suo precedente funzionamento. Il nuovo parcheggio progettato, delle dimensioni di 25x50 metri e posizionato in area defilata rispetto al fabbricato sede di AGE, può definirsi un'opera di tipo puntuale; la nuova infrastruttura è composta da 26 stalli per auto, comprensivi degli spazi di manovra ed una rampa carrabile di collegamento con il parcheggio esistente che consente di superare il dislivello di 6,25 metri.

Gli interventi edilizi, per l'opera in oggetto, si suddividono e si elencano nella seguente fattispecie:

- 1) Interventi di demolizione dei muri di sostegno a contenimento delle scarpate, della scala esistente, di altri manufatti in cemento armato, comprese le solette sul piazzale, le tubazioni presenti ed i loro supporti;
- 2) Realizzazione di rampa di collegamento fra piazzale superiore esistente e nuovo parcheggio;
- 3) Realizzazione di muro di contenimento di sottoscarpa della rampa da realizzarsi in c.a.;
- 4) Realizzazione di muro di contenimento di controripa della rampa da realizzarsi mediante gabbionate;
- 5) Formazione del rilevato stradale per la rampa;
- 6) Realizzazione della pavimentazione della rampa, tramite soletta in c.a. con finitura antiscivolo;
- 7) Realizzazione di pensiline per la copertura degli stalli con relative fondazioni;
- 8) Realizzazione di scala in c.a. per il collegamento del nuovo parcheggio a quello esistente a livello superiore;
- 9) Realizzazione di massicciata stradale idonea a supportare la pavimentazione ed i carichi di progetto;
- 10) Realizzazione di asfaltatura, segnaletica e regimazione idraulica.

Il proponente specifica che gli strumenti urbanistici del Comune di Piancastagnaio destinano l'area a "parcheggio di progetto" all'interno delle strutture ed impianti della geotermia.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della L.R. 10/2010.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che, rispetto a quanto ad oggi autorizzato, gli interventi previsti non rientrano nell'allegato IV del D.lgs. 152/2006 e le modifiche apportate all'area occupata dagli ex impianti della stazione dismessa di Floramiata, non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico, né un suo potenziamento. Le opere sono mirate ad ampliare gli spazi destinati a parcheggio per la sede AGE.

La realizzazione degli interventi in progetto non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento che possano produrre effetti negativi sull'ambiente.

Il proponente evidenzia inoltre che gli interventi non comportano modifiche sostanziali al progetto, alle opere o agli impianti, né sono previsti impatti ambientali significativi e negativi come definiti all'art. 5 comma 1 lett. l) ed l bis) del D.Lgs. 152/2006, nonché della lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto.



Con riferimento al D.lgs. 152/2006 Allegato IV lettera t), la realizzazione del parcheggio non comporta modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possano avere ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).

Con riferimento alla lettera b), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano modifiche o cambiamenti di localizzazione in area non contigua, in quanto è previsto di realizzare uno spazio a parcheggio, all'interno della sede AGE, su un'area occupata da strutture impiantistiche dismesse relative alla ex stazione termica di Floriamiaata, mediante opere civili e di regimazione idraulica.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto, l'intervento proposto è funzionale all'aumento dei posti auto e ad una maggiore disponibilità di aree a parcheggio per la sede adiacente AGE di Enel Green Power Italia ed all'ottimizzazione delle performance di sicurezza ed ambientali nell'esercizio d'uso.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un incremento di uso di suolo esterno, dal momento che la nuova infrastruttura a parcheggio ricade all'interno delle aree dismesse di strutture ed impianti della ex stazione termica di Floriamiaata, come rappresentato negli elaborati grafici che il proponente ha allegato alla documentazione.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. L'intervento proposto è finalizzato a migliorare la situazione esistente, ormai in stato di dismissione impiantistica e di abbandono, attraverso la riqualificazione generale e la costruzione di un parcheggio ad uso degli addetti della sede AGE.

Il proponente fornisce anche una indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. In particolare la realizzazione delle opere in progetto si svilupperà con una sequenza ed una tempistica adeguata alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 18 mesi.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/2010, art. 58 , prevede che :

1. *Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*
2. *L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*
3. *Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*
 - a) *quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
 - b) *se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*



- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.

L'art. 5 del d.lgs 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”

Tutto ciò premesso,

Visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell'Allegato III alla Parte seconda del D.Lgs 152/2006;

la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

l'art. 11 del regolamento D.P.G.R. 19/R/2017;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

considerato che la modifica in esame, consistente nella costruzione di un parcheggio a servizio della sede AGE da effettuarsi in ampliamento all'esistente area a parcheggio, all'interno della concessione di coltivazione mineraria denominata “Piancastagnaio”, nel Comune di Piancastagnaio (SI):

- non rientra – di per sé – tra i progetti elencati negli allegati alla parte seconda del d.lgs.152/2006;
- non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;



rilevato che tale modifica è finalizzata alla rimozione delle strutture impiantistiche della stazione termica dismessa di Floriamata, ed alla costruzione di un parcheggio a servizio della sede AGE da effettuarsi in ampliamento all'esistente area a parcheggio, garantendo l'esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al complessivo progetto geotermico "Piancastagnaio" già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Si raccomanda tuttavia quanto segue:

- l'adozione delle linee guida redatte da Arpat "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" del gennaio 2018;
- di organizzare il cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati; di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;
- fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019);
- di destinare i rifiuti prodotti dal cantiere a recupero anziché a smaltimento.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi ed adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;
 - le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
 - qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006;
 - il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
 - al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate, nonché dei rifiuti;
 - le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;
- quanto previsto dal regolamento forestale D.P.G.R. 48/R/2003, artt. 73, 74, 76, 77, 78, in materia di vincolo idrogeologico.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione di coltivazione Piancastagnaio, come disciplinato dal D.lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito *web* regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Il Responsabile di P.O. Dott. Lorenzo Galeotti (tel. 055 438 43 84) e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it;
- Arch. Giovanna Bogni (tel. 055 438 22 31) e-mail: giovanna.bogni@regione.toscana.it;

Cordiali saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

GB/LG